11526-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 436/2023
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	UP - 01/03/2023
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 26479/2022
DANIELE CENCI		
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a l (omissis)

avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla l.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della l. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del **18/1/2022,** ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, il **21/1/2021**, assoltala dall'originario reato di cui al capo c), concessele le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ritenuti entrambi i reati avvinti dal nesso della continuazione, l'aveva condannava alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa in quanto riconosciutala colpevole:

a) dei reati, di cui agli artt. 81, 110, 624 bis 625 n. 5 e 61 n. 5 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con (omissis) (omissis) non ricorrente, al fine di trarne profitto, si impossessavano della somma in contanti di Euro 150,00 circa in banconote di vario taglio, così sottraendole alla parte offesa, introducendosi nella privata dimora di (omissis) (omissis) e qualificandosi entrambe come pubblici ufficiali. Con l'ulteriore aggravante di avere profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all'età dell'anziana donna, tali da ostacolare la privata difesa.

In Centuripe il 28.7.2014.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per (omissis) (omissis)-rina. Con la recidiva reiterata e specifica per (omissis) (omissis)

c) Dei reati di cui agli artt. 81, 624 bis 625 n. 5 e 61 n. 5 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trame profitto, si impossessava della somma in contanti di Euro 1700,00 circa in banconote di vario taglio, di due fedi nuziali in oro giallo senza incisioni e di una collana in oro giallo a maglia fine, così sottraendole alla parte offesa, introducendosi nella privata dimora di (omissis) (omissis) qualificandosi come pubblico ufficiale.

Con ulteriore aggravante di avere profittato di circostanze di tempo virgola di luogo e di persona, anche in riferimento all'età dell'anziana donna, tali da ostacolare la privata difesa.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

In Centuripe il 6/8/2014.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (omissis) (omissis) deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità laddove la Corte territoriale avrebbe confermato la sua colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in assenza di elementi concreti che dimostrassero la stessa.

Si sottolinea che i giudici del merito fonderebbero le loro pronunce su un'erronea lettura delle dichiarazioni rese dalle persone offese e come la stessa individuazione fotografica, avvenuta a distanze di settimane dal furto, sommata all'età delle persone offese, getterebbe un'ombra di dubbio sui riconoscimenti effettuati.

Con un **secondo motivo** la ricorrente lamenta che in sede di giudizio di primo grado aveva chiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione, producendo in tal senso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 696/15 divenuta irrevocabile l'8/2/2017 e il tribunale, come si legge a pag. 6 della sentenza di primo grado, non accoglieva la richiesta, non essendo stata soddisfatto l'onere di allegazione di copia della sentenza del Tribunale di Enna del 14/1/2015 da parte delle difese, le quali, invece, si erano limitate a produrre copia della pronuncia in grado di appello meramente confermativa di quella di prime cure.

Si sottolinea che, invece, in sede d'appello la difesa, nel ribadire la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, aveva prodotto entrambe le sentenze. Ma la Corte territoriale nulla avrebbe risposto rispetto a tale richiesta.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che legittimamente la Corte territoriale non opera alcun riferimento in sentenza alla richiesta di continuazione esterna con la pronuncia del Tribunale di Enna del 14/1/2015 in quanto, come si evince dai motivi di appello del 26/4/2021 a firma dell'Avv, (omissis) il gravame nel merito non aveva devoluto al giudice di appello alcun motivo circa la negata continuazione esterna, concentrandosi esclusivamente sulla richiesta di assoluzione e sulla riduzione della pena inflitta.

A nulla vale, infatti, che il motivo in questione fosse stato introdotto con le conclusioni scritte rese dal medesimo difensore appellante il 6/1/2022.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito -e va qui ribadito- che è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 8/2/2011,

Biscaro, Rv. 250245; conf. Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Gargano, Rv. 266655; vedasi anche Sez. Un. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216237).

3. Quanto al primo motivo sopra illustrato, in punto di responsabilità, lo stesso è inammissibile in quanto tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Peraltro, lo stesso si sostanzia nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

La Difesa lamenta la correttezza del giudizio di attendibilità delle persone offese rispetto ai riconoscimenti effettuati, ma, diversamente da quanto si opina genericamente in ricorso, i giudici del gravame del merito hanno offerto un giudizio adeguatamente motivato con la sussistenza di riscontri e di una dettagliata descrizione dell'imputata (autrice di due furti in abitazione) da parte delle vittime prima delle convergenti individuazioni fotografiche.

Come ricorda la sentenza impugnata, gli argomenti difensive che mirano ad evidenziare una presunta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese si fondano sostanzialmente sul fatto che una delle tre vittime delle analoghe condotte di furto con previa fraudolenta introduzione nella loro abitazione (omissis) (omissis) abbia riconosciuto la (omissis) quando la stessa non avrebbe potuto compiere l'azione, perché ancora detenuta. La smentita di uno dei riconoscimenti dovrebbe far nascere dubbi su quelli effettuati dalle altre due persone offese.

Tuttavia, ricorda la Corte nissena che l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e de/la deposizione da questi resa" (così la richiama sentenza di questa Corte n. 47262/2017 di cui la sentenza impugnata opera un buon governo).

Ricorda ancora la sentenza impugnata come le ricostruzioni delle persone offese (omissis) (omissis) (capo a) e (omissis) (omissis) (capo c) sono state dettagliate e specifiche e hanno trovato plurimi riscontri, non ultimo il fatto che descrivono episodi delittuosi diversi ma portati a termine con la stessa metodica. E come, per contro, nell'atto di appello non fossero state evidenziate, in concreto, né si fossero censurati specifici passaggi dei racconti delle persone offese che potessero suscitare -dubbi sul fronte della coerenza e della verosimiglianza.

Con motivazione immune da vizi di legittimità, pertanto, i giudici del gravame del merito concludono che il riconoscimento da costoro effettuato è avvenuto sia nell'uno sia nell'altro caso con la somministrazione di un album fotografico dopo che le persone offese avevano comunque mostrato di saper fare un'adeguata descrizione delle sembianze dell'imputata. Ed evidenziano logicamente che, al contrario il riconoscimento eseguito da (omissis) (omissis) (risultato incompatibile con i tempi di scarcerazione della (omissis) possa essere stato condizionato invece dal fatto che la donna aveva visto su un sito la foto dell'imputata nel contesto di un articolo che riferiva di procedimenti penali a suo carico.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1 marzo 2023

Il Consigliere estensore
Vincenzo Pezzella

Il Presidente
Patrizia Piccialli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20 MAR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Collardo